



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 363

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 27 novembre 2024

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia): <i>Plenaria</i> (*)			
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro): <i>Plenaria</i> . . . . .		<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): <i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813 (Riunione n. 3)</i> . . . . .		»	11
8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): <i>Plenaria</i> . . . . .		»	12

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia: <i>Plenaria</i> . . . . .		<i>Pag.</i>	15
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa: <i>Plenaria</i> . . . . .		»	22
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea: <i>Plenaria</i> . . . . .		»	24

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) e della Commissione 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 363° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 novembre 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (pomeridiana) . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	39
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	»	47
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87) . . . . .</i>	»	54
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130) . . . . .</i>	»	58
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	»	59

#### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	61

#### **Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi**

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	66
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana) . . . . .</i>	»	70
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana) . . . . .</i>	»	70
Commissione parlamentare per l'attuazione del federali- simo fiscale:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	»	72
Commissione parlamentare per il contrasto degli svan- taggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	»	80

#### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	82

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	85
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	85

### **Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	87
---	-------------	----

---

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (n. 227)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame che dà attuazione all'articolo 18 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 22 dicembre 2024.

Il Regolamento (UE) 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il citato Regolamento, oltre a rinviare in più punti alla direttiva (UE) 2015/849 vi ha apportato diverse modifiche con particolare riguardo alle definizioni, alla disciplina relativa alla valutazione di rischio di riciclaggio ed altri profili attinenti alla vigilanza degli Stati membri sulla materia. Il Regolamento entrerà in vigore il 30 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2015/849 è volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo impedendo l'utilizzo improprio dei mercati finanziari a tali scopi. Obiettivo della direttiva è quello di eliminare qualsiasi ambiguità nella precedente disciplina e nella legislazione associata e migliorare la coerenza delle norme antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo in tutti gli Stati membri dell'Unione. La direttiva si applica a enti creditizi, istituti finanziari, imprese e professioni non finanziarie designate.

Dopo aver dato analiticamente conto del contenuto del Regolamento (UE) 2023/1113, si sofferma sui principi di delega recati dall'articolo 18 della legge n. 15 del 2024. Il comma 1, in particolare, reca delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività; per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113). Il comma 2, invece, individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, l'articolo 1 novella alcune disposizioni inerenti alla disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, vengono introdotte nuove disposizioni relative alla individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a (o provenienti da) un indirizzo auto-ospitato e alla modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività.

L'articolo 2 reca delle disposizioni volte ad includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli operatori finanziari tenuti alla comunicazione dei dati afferenti ai trasferimenti, da o verso l'estero,

di mezzi di pagamento effettuati anche in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, nonché a fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con specifico riferimento temporale.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 garantisce, fino alla scadenza del periodo transitorio (30 dicembre 2025) tra la disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e la nuova disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività, l'applicazione di talune disposizioni ai soggetti che siano regolarmente iscritti, alla data del 27 dicembre 2024, nella sezione speciale del registro OAM (Organismo agenti e mediatori) e che presentino entro il 30 giugno 2025 istanza di autorizzazione come CASP (*Crypto-Asset Service Providers*).

Infine, l'articolo 5 fissa l'entrata in vigore al 30 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (n. 194)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda di aver sollecitato il rappresentante del Governo a fornire informazioni circa il recepimento della disciplina in titolo da parte degli altri Paesi membri dell'unione Europea, con particolare riferimento ai Paesi, come Francia e Germania, equiparati all'Italia in ragione della rispettiva dimensione economica.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE mette a disposizione una documentazione relativa a quanto richiesto dalla Presidenza, specificando che essa riguarda anche la Germania oltre alla Slovenia, il Portogallo, la Lettonia, l'Estonia e la Spagna.

Il presidente GARAVAGLIA apprezza la disponibilità del Governo e rileva che dalla documentazione emerge che, sulla tematica delicata dei controlli alla frontiera in entrata e in uscita del contante, ci sia una sostanziale equiparazione dei comportamenti adottati dai vari Paesi, senza penalizzazioni per l'Italia.

Dà quindi la parola ai relatori per la formulazione del parere.

La relatrice TUBETTI (*FdI*), anche a nome del relatore Berrino, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, posta ai voti, è approvata.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 194**

Le Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite,

esaminato l'Atto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto interviene nella materia dei controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione;

si applica non solo alle movimentazioni transfrontaliere tra l'Italia e i Paesi extra-UE ma anche a quelle tra l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Unione europea e che la disciplina da esso recata sui controlli sul denaro contante ha comunque una valenza anche per i passaggi tra Paesi membri dell'Unione;

la scelta di prevedere dei controlli nazionali per i movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione europea deriva da un criterio inserito nella delega legislativa al Governo e che, pertanto, lo schema di decreto legislativo in oggetto altro non rappresenta che la pedissequa attuazione del citato criterio di delega;

sul punto specifico dei controlli in UE lo schema non reca una disciplina innovativa e che peraltro il recepimento non lascia margini di discrezionalità a ciascun Stato membro;

l'articolo 2 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, con particolare riferimento alle definizioni normative recate dal citato decreto legislativo;

preso atto del parere espresso dall'Autorità Garante della protezione dei dati personali, del quale condividono i contenuti,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio la definizione delle carte prepagate assimilabili al denaro contante – da identificare in maniera univoca con le carte prepagate non nominative – per evitare controlli o obblighi dichiarativi non in linea con le finalità della disposizione;

2. valuti il Governo di bilanciare le finalità di controllo dei flussi di denaro contante *extra-UE* con gli obiettivi di attrattività turistica e di libera circolazione tra paesi appartenenti all'UE.

In termini redazionali, le Commissioni suggeriscono di modificare il comma 1, lettera *b*), punto 1.3) dell'articolo 2, ripristinando l'originaria scansione normativa del decreto legislativo n. 195, in modo che le diverse fattispecie della definizione di denaro contante (valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate) siano una specificazione della categoria « contante » e non categorie a sé stanti.

In termini generali, valuti il Governo la possibilità di individuare un percorso legislativo/regolamentare volto a disciplinare la « rimessa di denaro » attuata anche attraverso l'utilizzo di servizi di pagamento per il trasferimento di denaro all'estero (*money transfer*) orientando i controlli effettuati ai fini di contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, anche per finalità di carattere fiscale e tributario in relazione alla individuazione del patrimonio disponibile dei soggetti che effettuano il versamento.

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)

Mercoledì 27 novembre 2024

**Comitato ristretto per l'esame  
dei disegni di legge nn. 89-257-671-813**

**Riunione n. 3**

*Relatrici:* CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd'Az)

*Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,20*

*(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

*(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

*(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

*(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*

(Seguito dell'esame congiunto)

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 27 novembre 2024

### **Plenaria**

#### **7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  
dei ministri Butti.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti relativi ai primi diciotto articoli del disegno di legge e comunica che si ripartirà dunque da quelli riferiti all'articolo 19.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti relativi agli articoli 19 e 20 si danno per illustrati e si passa all'articolo 21.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 21.4, che restringe l'oggetto degli investimenti alla sola intelligenza artificiale, sottolineando che – vista la mole delle risorse che altri Paesi stanno investendo su tale tecnologia – appare opportuno concentrare le risorse pre-

viste dal disegno di legge in esame solo su di essa, prevedendo nuove linee finanziamento per i settori, pur fondamentali, della *cybersicurezza* e del calcolo quantistico, in relazione ai quali il Gruppo del Partito Democratico ha già depositato le sue proposte.

Si sofferma poi sugli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 che istituiscono due fondi destinati, rispettivamente, a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale e a migliorare le competenze dei lavoratori.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 21 si danno per illustrati e si passa all'articolo 22.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 22.1, che sopprime le deleghe in materia di intelligenza artificiale, ritenendo non condivisibile la tecnica legislativa adottata, in questo e in altri casi, dal Governo di inserire nel medesimo disegno di legge una disciplina di carattere puntuale e una delega che consente allo stesso Esecutivo di modificare la disciplina medesima.

Segnala che, per il caso in cui non dovesse passare la soppressione dell'articolo, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato anche alcune proposte che migliorano il testo, in particolar modo sul tema della certificazione del personale (come fa l'emendamento 22.17, presentato peraltro anche da altri Gruppi) e su quelli dell'alfabetizzazione e della formazione (come fanno gli emendamenti 22.25, 22.27 e 22.29).

In conclusione, dà conto dell'emendamento 22.31 il quale, recependo quanto rappresentato da vari soggetti auditi, prevede che i decreti legislativi in materia di utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale con riferimento all'attività giurisdizionale e giudiziaria siano adottati previo parere del Consiglio superiore della magistratura, della Corte di cassazione e del Consiglio nazionale forense.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 22 si danno per illustrati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra l'emendamento 23.5 che, al fine di tutelare il diritto di autore, prevede che i fornitori dei servizi dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici, debbano identificare e tracciare le fonti da cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno appreso contenuti.

Segnala che anche gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 24 – e in particolare gli emendamenti 24.1, 24.4, 24.8, 24.12, 24.13, 24.14 e 24.15 – sono ispirati alla medesima finalità di regolamentare l'uso delle opere protette, garantendo la giusta remunerazione ai creatori.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 23.4, volto a rendere obbligatorio l'inserimento del segno identificativo quando il con-

tenuto fa parte di un'opera o di un programma fittizio, in considerazione della pericolosità che certi contenuti dell'intelligenza artificiale, che appaiono reali ma non lo sono, possono avere, specie per i soggetti minori, più esposti al rischio emulativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti agli articoli 24 e 25.

Il PRESIDENTE comunica che si è così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**  
**206<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. – Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se i rappresentanti del Gruppo di Fratelli d'Italia possano esprimersi sull'opportunità di svolgere audizioni sul provvedimento in titolo.

Il senatore BERRINO (*FdI*), in qualità di capogruppo, ritiene che, avendo la Camera dei deputati operato tutti gli approfondimenti necessari anche attraverso le audizioni, non sia necessario al momento ripeterne altre. Propone pertanto di proseguire la discussione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene invece per insistere sulla necessità di svolgere almeno un breve ciclo di audizioni e, ad esempio, audire i revisori legali che hanno sollevato il problema dell'ambito di applicazione della norma approvata dalla Camera che sembra non ricomprendere i revisori che non siano membri del collegio sindacale.

Il PRESIDENTE, prima di decidere, si riserva pertanto di sentire i Gruppi che al momento non si sono espressi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1044) Ilaria CUCCHI.** – *Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento era stato illustrato dal relatore Bazoli. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), prima firmataria del disegno di legge, sottolinea che si tratta di un provvedimento indispensabile per la tutela non solo delle vittime ma anche della stessa amministrazione penitenziaria. A fronte di morti sospette avvenute in carcere, infatti, è interesse dello Stato tutelare l'operato dell'istituzione carceraria. Con riferimento poi ai costi informa la Commissione di aver interpellato vari esperti che hanno sottolineato come l'importo medio di un'autopsia si aggiri intorno ai settecento euro e che pertanto la copertura finanziaria del disegno di legge potrebbe essere contenuta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(745) ZANETTIN.** – *Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense*

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense.

Ricorda che l'articolo 3 della legge di riforma della professione forense, la n. 247 del 2012, è dedicato ai doveri e alla deontologia forense. L'articolo unico del disegno di legge aggiunge al comma 2 di questo articolo un ulteriore periodo con il quale si precisa che per gli atti e i comportamenti posti in essere nell'esercizio della professione l'avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave e che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto.

A ben vedere, come si precisa nella relazione di accompagnamento, la legge di riforma della professione forense del 2012 non ha previsto



specifiche disposizioni in materia di responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia. Tale orientamento giurisprudenziale ha determinato un incremento delle cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione. In considerazione del fatto che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una percentuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, non è da escludere il rischio di un aumento esponenziale di questo contenzioso. Del resto la colpa lieve o l'imperizia potrebbe essere contestata al difensore anche nell'ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio *ex post*, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza. Non si deve peraltro ignorare il fatto che gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ne limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dell'attività di interpretazione di norme di diritto.

Il disegno di legge quindi non fa altro che uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto.

Ribadisce in conclusione che il provvedimento risponde all'esigenza di precisare ulteriormente i profili di responsabilità in relazione all'esercizio della professione forense, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpretazione delle norme di diritto, attività che non può automaticamente dare luogo ad una responsabilità civile dell'avvocato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge, sottolinea come la norma che si intende proporre con il provvedimento è finalizzata, in particolare nel procedimento penale in seguito alla riforma Cartabia, a limitare gli effetti dannosi dell'alto numero di inammissibilità dei ricorsi, a volte peraltro incomprensibili, che espongono gli avvocati a procedimenti civili nei loro riguardi da parte del cliente che li ritiene responsabili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(978) Erika STEFANI. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito**

(Discussione e rinvio)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di migliorare

l'attuale sistema di realizzazione del credito rendendolo meno farraginoso e più funzionale.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel Libro IV, Titolo I del codice di procedura civile il nuovo Capo 1-*bis* che disciplina il procedimento di intimazione formale.

L'articolo 656-*bis* (rubricato «Intimazione di pagamento») del nuovo Capo disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di denaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie. Nell'intimazione deve essere assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche. Nell'atto di intimazione sono infine quantificate spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti. Il nuovo articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 656-*bis* del codice di rito.

L'articolo 2 prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista che, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto del Ministero della giustizia, da approvarsi nel termine di mesi sei, previo parere del Consiglio nazionale forense, l'adozione delle modifiche o delle integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, fa presente che il tema trattato dalle norme è stato affrontato anche nella scorsa legislatura giungendo quasi all'approvazione di un testo sul quale erano state effettuate anche delle audizioni, i cui rilievi sono stati recepiti nel testo attuale che tiene

conto, peraltro, anche dell'approvazione delle modifiche al codice di procedura civile apportate dalla riforma Cartabia. Precisa che il capo introdotto dal provvedimento a sua prima firma è diretto a disciplinare il recupero dei crediti nell'ambito di competenza del giudice di pace; inoltre, il procedimento di intimazione di pagamento emesso dall'avvocato può essere paragonato al controllo meramente formale svolto dalla cancelleria. In ogni caso, la contestazione del credito potrà essere fatta valere in sede giurisdizionale nella fase di opposizione. Conclude infine invitando alla riflessione i componenti della Commissione in ordine allo specifico profilo dell'apposizione della formula esecutiva, ed in particolare del soggetto delegato a effettuare tale adempimento.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur dichiarando di nutrire alcune perplessità sul testo, ritiene tuttavia che il disegno di legge vada nella direzione di ampliare gli strumenti di tutela legale che possano facilitare il recupero dei crediti. Infatti, il problema esiste e viene spesso lamentato dagli investitori stranieri che rinunciano a operare nel nostro Paese anche in considerazione della difficoltà di avere una giustizia celere in particolare in relazione al recupero dei crediti. Ritiene pertanto che il provvedimento vada certamente approfondito ma che appare senz'altro utile a mitigare il cosiddetto *litigation risk*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(29) MIRABELLI e altri.** – *Misure per la rigenerazione urbana*

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri.** – *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

**(1028) Elena SIRONI e altri.** – *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

**(1122) DE PRIAMO e altri.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(1131) Mariastella GELMINI.** – *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il senatore RAPANI (*FdI*) dà conto brevemente degli emendamenti riferiti agli articoli di interesse della Commissione, gli articoli 3, 5 e 7 già illustrati in relazione al provvedimento. Precisa che molte proposte vanno nella direzione delle osservazioni da lui già formulate in relazione al testo unificato. Al riguardo, ricorda che oggetto della rigenerazione urbana dovrebbe essere una porzione di territorio e non un fabbricato e che andrebbe sanata la contraddizione

tra gli articoli 5 e 7. Infatti, l'articolo 5 individua delle casistiche precise per i Comuni in materia di rigenerazione urbana mentre l'articolo 7 introduce la possibilità per i soli privati di poter agire in deroga agli strumenti urbanistici; ritiene pertanto che sia utile una riflessione ulteriore sul punto dal momento che, in una lettura sistematica delle norme e dell'organizzazione degli strumenti urbanistici vigenti, sarebbe opportuno che solo la programmazione comunale urbanistica possa intervenire in deroga agli strumenti urbanistici medesimi. Inoltre, occorre individuare soluzioni per vincolare la conformità degli interventi dei privati agli strumenti urbanistici vigenti, pur in considerazione delle innovazioni legislative recentemente approvate in materia. Chiede pertanto di disporre di un tempo ulteriore per poter formulare una proposta di parere complessiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1055) Deputato ROTELLI e altri. – Legge quadro in materia di interporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di 8 articoli ed è finalizzato a ridefinire un quadro organico del trasporto intermodale stabilendo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

Per le parti di competenza, segnala l'articolo 5 che definisce il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti. In particolare, il comma 3 prevede che al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Il comma in questione stabilisce altresì i criteri per la durata del diritto di superficie. Il comma 4 prevede altresì che i soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di

espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Illustra quindi gli emendamenti di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il parere non ostativo su testo ed emendamenti è approvato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

**108<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Stefania CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sulla *Web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, sul Documento programmatico per la Difesa, per il triennio 2024-2026 (Doc. CCXII, n. 2)**

Il generale PORTOLANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), ALFIERI (*PD-IDP*), MENIA (*FdI*), Stefania PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e MARTON (*M5S*).

Il generale PORTOLANO replica ai quesiti posti.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il generale Portolano e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

**214<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, ritenendo che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che non ritiene utile alla sicurezza dei cittadini poiché agisce comprimendo la libertà personale e sociale, non aumentando la sicurezza urbana e non riducendo la marginalità sociale, che sarebbero state invece azioni in grado di ridurre la sussistenza di condizioni che portano alla criminalità.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) si sofferma sull'articolo 18, relativo al divieto di importazione, lavorazione e commercio delle infio-



rescenze di canapa e dei prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, che a suo avviso si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Ricorda al riguardo la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il principio di precauzione, se non rispetta i principi di proporzionalità e non discriminazione, e se non è fondato su solide basi scientifiche, non può essere invocato per adottare misure di restrizione alla libera circolazione delle merci nell'Unione.

Secondo la giurisprudenza europea, solo il prodotto la cui nocività è dimostrata o generalmente riconosciuta – ovvero la canapa con un tasso di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,2 per cento – può essere qualificato come stupefacente e quindi può essere oggetto di divieto di importazione e commercializzazione negli Stati membri.

Poiché, quindi, il divieto di importazione dagli altri Stati membri non potrà essere fatto valere, la misura porterà alla distruzione del comparto nazionale dei prodotti derivati dalla canapa, a beneficio delle produzioni degli altri Stati membri da cui aumenterebbero le importazioni in Italia.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritiene che l'articolo 18 non incida sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa, in quanto non vieta, né limita la produzione della *Cannabis Sativa L.*, così come previsto dalla legge n. 242 del 2016, e non crea contrasti normativi e giuridici sia con l'ordinamento europeo e in particolare con la direttiva 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, sia con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961, che annovera tra le sostanze stupefacenti (tabella I) l'infiorescenza della *cannabis* e la resina di *cannabis*, consentendo, invece, di utilizzare i semi e il fusto della pianta (parti non contenenti principi psicoattivi) per scopi industriali.

Ricorda, inoltre, che la legge n. 242 del 2016 già limita la coltivazione e la trasformazione della *Cannabis Sativa L.* al solo fine di ottenere alimenti e cosmetici, fibre e semilavorati per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico, e per altri scopi non ricreativi, prodotti dal fusto e dai semi e non anche dalle parti contenenti le sostanze psicoattive. La produzione di *cannabis* per uso medico è, invece, regolamentata da altra normativa e, pertanto, è esclusa dalla coltivazione e dalla filiera agroindustriale della canapa.

Ribadisce quindi che l'articolo 18 non si pone in contrasto con la normativa europea.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ritiene che l'affare assegnato sul rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo potrà dare ampie rassicurazioni al senatore Lombardo sulla corretta interpretazione dei rapporti tra l'ordinamento nazionale e il diritto dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, sul quale la Commissione aveva espresso, il 20 novembre scorso, un parere non ostativo con alcune osservazioni.

Preliminarmente, comunica che, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sull'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e dei servizi della società dell'informazione, la Commissione europea ha trasmesso all'Italia, il 5 novembre 2024, un parere circostanziato (C(2024) 7814) sul disegno di legge, a fronte della normativa europea dettata dal regolamento (UE) 2024/1689, sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024.

Richiama, quindi, i punti specifici evidenziati dalla Commissione europea, proponendo di inserirli in premessa al parere sugli emendamenti, come contributo pertinente ai fini della valutazione degli stessi.

Ricorda, poi, che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non è consentito agli Stati membri duplicare le disposizioni di un regolamento europeo nel diritto nazionale e quindi nascondere la loro origine nel diritto dell'Unione (Corte di giustizia, causa 34/73, *Fratelli Variola*, e causa 50/76, *Amsterdam Bulb*).

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti presentati, nel presupposto del rispetto del parere circostanziato (C(2024) 7814), richiamato in premessa, trasmesso dalla Commissione europea all'Italia il 5 novembre 2024.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(948) ROSA e altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette**

**(1084) FINA. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recepiscono alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, aggiornando la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, cosiddetta legge parchi, mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione.

Ricorda che l'aggiornamento risponde alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dal Regolamento sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2024/1991, approvato il 24 giugno 2024), e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640), in cui si evidenzia, in particolare, che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.

I disegni di legge si inseriscono, quindi, in tale contesto, prevedendo misure volte a rafforzare la funzionalità della *governance* delle aree protette, l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente e la biodiversità, e l'estensione dei territori coinvolti, in risposta alle predette indicazioni europee.

Rileva, infine, che la gestione delle aree protette comprende anche i siti di importanza europea e le zone speciali di conservazione, della rete europea « Natura 2000 » istituita dalla direttiva « *Habitat* » 92/43/CEE, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (COM(2024) 671 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato

in precedenza, mira a istituire « *credenziali di viaggio digitali* » che riproducono le informazioni memorizzate nel *chip* della carta d'identità rilasciata dallo Stato membro, compresa l'immagine del volto del titolare ed escluse, invece, le impronte digitali. Tali credenziali di viaggio digitali potranno essere usate dai cittadini dell'Unione per facilitare l'esercizio del loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La proposta è abbinata a quella sulla sicurezza delle carte d'identità (COM(2024) 316), già esaminata dalla 4<sup>a</sup> Commissione, che riserva l'accesso alle impronte digitali, contenute nel supporto magnetico della carta d'identità, alle sole autorità competenti, consentendo agli altri soggetti solo l'accesso agli altri dati d'identità, compresa l'immagine del volto, pur sempre solo ai fini di accertamento dell'identità del titolare.

Nella relazione che accompagna la proposta di regolamento, si prospetta la possibilità di utilizzare le credenziali di viaggio digitali anche per agevolare altri aspetti della libera circolazione, come la registrazione presso le autorità nazionali al momento di stabilirsi in un altro Stato membro.

Emerge, dunque, che la funzione delle « *credenziali digitali* » si presta ad andare oltre rispetto allo scopo di agevolare gli spostamenti mediante vettori per i quali è richiesta una sicura identificazione personale, come ad esempio i controlli aeroportuali, potendo coinvolgere anche altri aspetti, rientranti invece nella competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali.

In particolare, la « *registrazione presso le autorità nazionali al momento di stabilirsi in un altro Stato membro* » può richiedere, relativamente ad alcuni aspetti, una operazione di verifica caso per caso della compatibilità con il sistema anagrafico e l'ordine pubblico dello Stato di destinazione del viaggio. Tali diverse valutazioni, che gli Stati nazionali sono legittimati a compiere, trattandosi di materia di esclusiva competenza nazionale, non ostacolano l'esercizio della libera circolazione, laddove siano ordinariamente gestite secondo gli strumenti propri del diritto nazionale.

Per converso, l'automatizzazione del trasferimento dei dati, mediante credenziali digitali, potrebbe in questo ambito rendere più complessa la procedura, laddove lo Stato di destinazione valuti in modo diverso gli effetti giuridici di alcuni elementi indicati nelle carte d'identità. Infatti, tale diversa valutazione potrebbe comportare un effetto bloccante sul sistema, che complicherebbe, anziché semplificare, la libera circolazione.

In questo senso, l'eventuale futura estensione dell'utilizzo delle credenziali digitali oltre l'ambito dei trasporti in senso stretto, non sarebbe rispettosa del principio di sussidiarietà, poiché inciderebbe su materie che vengono trattate in maniera più appropriata a livello nazionale e che, in ogni caso, rientrano nelle competenze esclusive degli Stati membri.

Per questo motivo, la Relatrice ritiene opportuno che venga precisato, tanto nei considerando, quanto nel testo del regolamento, che restano ferme le competenze nazionali in materia di riconoscimento degli

effetti giuridici, nel proprio ordinamento, degli elementi indicati in documenti rilasciati da altri Stati membri.

In particolare, tale esplicitazione dovrebbe riguardare i considerando nn. 13, 14 e 17, e l'articolo 1 del regolamento, in cui dovrebbe essere aggiunto un periodo secondo cui « *il presente regolamento non incide sulle competenze nazionali in materia di riconoscimento degli effetti giuridici, nel proprio ordinamento, degli elementi indicati in documenti rilasciati da altri Stati membri* ».

La proposta risulta al momento all'esame di sette parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora segnalato elementi di criticità.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 6 dicembre 2024.

Pertanto, valutate le finalità del provvedimento, tenuto conto delle predette precisazioni relative a possibili prospettive future, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento secondo cui la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### **(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, mirando a riformare il sistema del cosiddetto « pre-ruolo universitario », ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l'avvio dell'attività di ricerca individuale.

L'analisi del quadro legislativo che ha disciplinato la materia nell'ultimo quindicennio, costituito dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, consegna un quadro del sistema universitario italiano nel contesto europeo dove, pur essendo i valori *pro capite* riferiti alla ricerca superiori alla media europea, l'Italia risulta in chiaro ritardo su diversi parametri di riferimento (la percentuale dei laureati nella fascia 30-34 anni, il rapporto studenti per docente, il tasso di ingresso al dottorato di ricerca, la percentuale dei docenti con età inferiore ai 50 anni).

Alle sfide citate, si sono più recentemente aggiunte quelle più direttamente connesse all'esigenza di attuare, nei termini previsti, il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che impegna il Paese ad adoperarsi, tra l'altro, per giungere a una maggiore valorizzazione delle competenze maturate con il dottorato, a una semplificazione delle figure contrattuali del « pre-ruolo » e al potenziamento e semplificazione delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale.

Il testo del disegno di legge in esame ha la finalità di garantire un percorso di « pre-ruolo » certo e delimitato nel tempo, rendendo la carriera accademica e della ricerca maggiormente attrattiva per i soggetti più capaci e contribuendo ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei.

In particolare l'articolo 1, comma 1, introduce tre nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis*, 22-*ter* e 22-*quater* nella legge n. 240 del 2010. I nuovi istituti sono: i contratti *post-doc*, le borse di assistenza alla ricerca e i contratti da professore aggiunto.

I contratti *post-doc*, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, sono stipulati ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono stipulati.

Le borse di assistenza alla ricerca che possono essere conferite, e che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono conferite, sono le borse *junior* e le borse *senior*. Esse possono anche essere conferite direttamente nel caso siano finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europea sulla base di bandi competitivi.

I contratti da professore aggiunto – che parimenti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari – sono stipulati in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate. Detti contratti sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Il comma 2 dell'articolo in esame disciplina il limite di spesa complessiva per l'attribuzione di contratti *post-doc* e di borse di assistenti alla ricerca relativamente al comparto delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

La stipula dei contratti *post-doc* è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

L'articolo 2 estende alle attività connesse all'assistenza alla ricerca le forme di collaborazione che, attualmente, possono essere svolte dagli studenti universitari solo in relazione ai servizi e al tutorato esercitati presso gli atenei.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.

L'articolo 4 prevede la clausola d'invarianza finanziaria dell'intero disegno di legge e l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) considera estremamente importante il provvedimento in esame, al fine di promuovere e rendere attraente l'attività di ricerca in ambito universitario in Italia. Evidenzia, al riguardo, la tematica – strettamente connessa – relativa al problema del riconoscimento in Italia dei titoli emessi dalle altre università europee.

Rivolge quindi un appello ad affrontare seriamente il problema, che riguarda molti giovani italiani che hanno studiato all'estero e che riscontrano enormi difficoltà nel riconoscimento dei propri titoli e quindi a rientrare in Italia. Serve quindi un provvedimento specifico che ponga finalmente fine a questo annoso problema, molto sentito da chi studia all'estero.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) assicura di valutare le modalità più opportune per tenere conto della problematica richiamata dalla senatrice Rojc.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta a prevedere una misura eccezionale e temporanea per gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali dell'Europa centrale e orientale e dell'Europa meridionale, colpiti dalle recenti forti calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024, in cui gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale è andato distrutto, causando enormi perdite di reddito.

La politica agricola comune prevede già un sostegno agli investimenti, per il ripristino del potenziale agricolo e forestale, e al reddito. Tuttavia, il finanziamento di queste misure di sostegno potrebbe essere insufficiente a fronte delle esigenze degli agricoltori e dei silvicoltori colpiti.

La nuova misura, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, consente di rispondere ai problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e forestali e delle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo

di prodotti agricoli o forestali, che sono colpiti dalle calamità naturali. Inoltre, il sostegno per il ripristino del potenziale produttivo agricolo, disponibile a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, viene rafforzato grazie a una maggiore flessibilità di bilancio mediante l'autorizzazione agli Stati membri di poter ridurre la soglia di non regressione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220.

Al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, gli Stati membri dovranno destinare la nuova misura di sostegno ai soggetti maggiormente colpiti dalle calamità, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Il sostegno è erogato sotto forma di importo forfettario, nella forma del cofinanziamento fino al 100 per cento da parte del FEASR, per un massimale di 42 mila euro per beneficiario. La misura non può superare complessivamente il 10 per cento della partecipazione totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'attuazione della politica agricola comune.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato poiché la misura rientra negli obiettivi della politica agricola comune e dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, che non possono essere raggiunti efficacemente dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato poiché la proposta prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori e ai silvicoltori e le piccole e medie imprese particolarmente colpiti dalle recenti calamità naturali.

Il regolamento è ritenuto lo strumento più idoneo a introdurre la misura straordinaria in esame.

Il termine delle otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 scade il 18 dicembre 2024. La proposta è attualmente all'esame di due Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio – Restore – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 (COM(2024) 496 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che ha l'obiettivo di offrire una risposta alle recenti catastrofi naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 nel-



l'Europa centrale, orientale e meridionale, che hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni e che hanno dato il via a imponenti lavori di ricostruzione, sia per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate sia per realizzare la migliore ricostruzione possibile.

In particolare, la proposta di regolamento in esame ha l'obiettivo di offrire maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti dalle calamità, prevedendo la possibilità di finanziare i lavori di ricostruzione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) con un tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento e con un prefinanziamento supplementare.

Inoltre, essa è volta a offrire flessibilità agli Stati membri nell'attuazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), anche per quanto concerne il prefinanziamento supplementare e il finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento, al fine di attenuare le conseguenze socioeconomiche delle catastrofi naturali e di poter fornire nell'immediato prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone direttamente colpite da tali eventi, come pure regimi di riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e autonomi e l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

La proposta di regolamento in titolo si fonda sull'articolo 164, sull'articolo 175, paragrafo 3, e sull'articolo 178 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla politica di coesione, limitandosi a una modifica mirata dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057. Inoltre, la proposta integra il tipo di sostegno disponibile a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 (del 2002), che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Con riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che lo stesso risultato non possa essere conseguito mediante azioni a livello nazionale; mentre, per quanto concerne il principio di proporzionalità, ritiene che la proposta sia una modifica mirata e limitata che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

Il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 scade il 14 gennaio 2025. La proposta è attualmente all'esame di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1236**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

valutato che esso non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1146**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

ricordato il parere espresso il 20 novembre 2024 sul testo del disegno di legge;

considerato il regolamento (UE) 2024/1689, sull'intelligenza artificiale (*AI Act*), del 13 giugno 2024;

rilevato che, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sull'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e dei servizi della società dell'informazione, la Commissione europea ha trasmesso all'Italia, il 5 novembre 2024, un parere circostanziato (C(2024) 7814) in cui rileva quanto segue:

– suggerisce di inserire all'articolo 1 un riferimento specifico al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (IA);

– in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, segnala che quella di « modelli di IA » differisce da quella del regolamento europeo sull'IA e che, comunque, la norma nazionale dovrebbe limitarsi a fare riferimento alle definizioni già contenute nel regolamento senza replicarle;

– in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge, la Commissione europea invita a chiarire il concetto di dati « critici », limitandolo ai casi in cui sono in gioco interessi di sicurezza nazionale;

– in riferimento all'articolo 7, comma 3, che stabilisce obblighi informativi per gli operatori di sistemi di IA in ambito sanitario e di visibilità nei confronti dei pazienti, la Commissione europea ritiene opportuno che gli obblighi informativi dell'operatore a beneficio del paziente debbano limitarsi esclusivamente all'impiego dell'IA, senza estenderli ai « vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie » e alle « informazioni sulla logica decisionale utiliz-

zata », per non andare oltre quanto previsto dal regolamento europeo sull'IA;

– in riferimento all'articolo 12, sull'uso dei sistemi di IA nell'ambito delle professioni intellettuali, la Commissione europea invita a eliminare qualsiasi restrizione nell'uso di sistemi di IA non « ad alto rischio », per non porsi in contrasto con il regolamento;

– in riferimento all'articolo 14, che consente l'utilizzo dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria solo per l'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, la Commissione europea invita ad allineare tale norma, all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, che non esclude la possibilità di utilizzare sistemi di IA pur classificati come « ad alto rischio » ma che « non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, o non influenzano materialmente il risultato del processo decisionale »;

– in riferimento alla designazione delle autorità nazionali competenti (articoli 18 e 22), la Commissione europea ricorda che queste devono possedere lo stesso livello di indipendenza previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 per le autorità preposte alla protezione dei dati nelle attività delle forze dell'ordine, nella gestione delle migrazioni e controllo delle frontiere, nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici;

– in riferimento alla delega di cui al comma 3 dell'articolo 22, volta all'organica definizione della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, la Commissione europea ricorda che l'articolo 99 del regolamento sull'IA prevede specifiche disposizioni in materia di sanzioni per violazioni del regolamento da parte degli operatori;

– in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge, secondo cui i contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale devono essere resi chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l'acronimo « IA » o mediante un annuncio audio, la Commissione europea ritiene che tale obbligo si sovrapponga e vada oltre gli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull'IA;

– in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge, che impone ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana di attuare misure a tutela del « *grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono* », la Commissione europea non ritiene chiaro in che modo tale disposizione non si sovrapponga all'articolo 50, comma 1, 2 e 4, del regolamento sull'IA;

valutato quanto sopra, e richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui è vietato agli Stati membri duplicare le disposi-

zioni di un regolamento europeo nel diritto nazionale e quindi nascondere la loro origine nel diritto dell'Unione (Corte di giustizia UE, causa 34/73, *Fratelli Variola*, e causa 50/76, *Amsterdam Bulb*);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti presentati, nel presupposto del rispetto del parere circostanziato (C(2024) 7814), richiamato in premessa, trasmesso dalla Commissione europea all'Italia il 5 novembre 2024.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 948 E 1084**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che essi recepiscono alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, aggiornando la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, cosiddetta legge parchi, mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione;

sottolineato che l'aggiornamento risponde alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dal Regolamento sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2024/1991, approvato il 24 giugno 2024), e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640), in cui si evidenzia, in particolare, che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea;

rilevato che i disegni di legge prevedono misure volte a rafforzare la funzionalità della *governance* delle aree protette, l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente e la biodiversità, e l'estensione dei territori coinvolti, in risposta alle predette indicazioni europee;

rilevato, inoltre, che la gestione delle aree protette comprende anche i siti di importanza europea e le zone speciali di conservazione, della rete europea « Natura 2000 » istituita dalla direttiva « Habitat » 92/43/CEE;

valutato che i disegni di legge in titolo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

**318<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 18.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (n. 218)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita elementi istruttori recanti chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 233)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, la Nota prevede la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni *standard* relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle altre funzioni, riguardanti il trasporto pubblico locale, il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio di asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell'istruzione pubblica; la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei dati di tutte le funzioni fondamentali aggiornati all'annualità 2021, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il 2024.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del FSC. La metodologia è stata approvata all'unanimità dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 23 ottobre 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 27 settembre 2024. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame il 17 ottobre 2024, rilevato il parere favorevole, con osservazioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). L'ANCI ha espresso parere favorevole osservando, tuttavia, che le attuali metodologie dei fabbisogni *standard* e della determinazione del Fondo di solidarietà comunale non permettono di prendere in considerazione l'evoluzione del contesto economico fortemente influenzato dall'inflazione e dalla crescita di oneri incompressibili, quali quelli per il personale. L'ANCI ha altresì rappresentato che non sono state adeguatamente considerate le dinamiche demografiche che penalizzano, in particolare, i comuni di piccola dimensione situati nelle aree interne soggette a spopolamento e che è, pertanto, necessario ed urgente rivedere le metodologie dei fabbisogni *standard* al fine di garantire una distribuzione più equa e



una misura più adeguata delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, che rimangono invece invariate in assenza di un adeguato contributo verticale. L'UPI ha espresso parere favorevole condividendo le osservazioni dell'ANCI.

L'atto del Governo è stato trasmesso alle Camere in data 15 novembre 2024, per l'acquisizione, entro i successivi quindici giorni, del parere parlamentare da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (funzioni generali di amministrazione) e le funzioni di polizia locale (Parte I). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2021 (Parte II). La nota è integrata da tre Appendici: nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi; nell'Appendice D è visionabile il questionario FC70U per la rilevazione dei fabbisogni *standard* e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2024 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2021.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo n. 216 del 2010, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e territorio; funzioni riguardanti il servizio di smaltimento rifiuti; funzioni riguardanti il servizio asili nido; funzioni riguardanti il trasporto pubblico locale.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo per lo sviluppo e la coesione (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane. I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo destinate al finanziamento degli enti locali.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con

funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 70 per cento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per il riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Il riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'anno 2024 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024, per un totale complessivo di 7.106,5 milioni di euro. La quota parte del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, vale a dire per il 30 per cento secondo il criterio della compensazione delle risorse storiche e per il restante 70 per cento secondo il criterio perequativo, basato sulla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (da adottare con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 23 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024.

Segnala che per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'anno 2024, non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dalla normativa vigente. Nella seduta dell'8 aprile 2024, la Conferenza Stato-città ha infatti preso atto del parere negativo espresso all'ANCI – cui ha aderito anche l'UPI – sulla determinazione e sul riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2024.

Il Presidente dell'ANCI ha rappresentato di non poter esprimere l'accordo, in quanto non ha ritenuto sostenibile un sistema perequativo che non preveda l'inserimento di risorse statali ai fini di una perequazione verticale, considerando altresì essenziale che, anche in sede tecnica, siano realizzate metodologie per la valutazione del valore monetario complessivo dei fabbisogni *standard* e della dimensione di nuovi fabbisogni emergenti.

La normativa vigente prevede, in caso di mancato accordo, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia comunque emanato.

Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha comunicato di aver erogato l'acconto del Fondo per lo sviluppo e la coesione spettante per l'anno 2024 nella misura del 66 per cento il 29 maggio 2024 e il saldo il 28 ottobre 2024 sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024.

Per approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 407 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Avverte altresì che la seduta già convocata domani, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 218**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalla revisione della disciplina del testo unico delle imposte sui redditi relativa alla determinazione dei redditi dominicali e agricoli, recata dall'articolo 1 del provvedimento in esame, sono stati, in primo luogo, identificati la platea di riferimento e il relativo reddito d'impresa e si è successivamente ipotizzato che il 50 per cento di detto reddito possa trasformarsi da reddito di impresa a reddito agrario determinato forfetariamente, senza utilizzare aliquote medie, bensì applicando la riduzione alle imposte effettivamente versate, rilevabili dalle dichiarazioni per l'anno di imposta 2021 dei soggetti interessati;

– alle previsioni di cui al medesimo articolo 1 relative alla trasformazione dei redditi di impresa in redditi agrari non sono stati ascritti effetti positivi in termini di gettito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, sia per motivi prudenziali, sia in ragione della mancanza di informazioni puntuali relative ai terreni ai quali si applica la revisione, ai fini dell'applicazione di specifici coefficienti di redditività catastale;

– le disposizioni in materia di deducibilità di spese recate dagli articoli 54-*quinquies* e 54-*sexies* del testo unico delle imposte sui redditi, introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, non sono suscettibili di determinare minori entrate negli anni successivi al primo;

– in particolare, con riferimento alle disposizioni di cui al predetto articolo 54-*quinquies*, pur non potendosi quantificare i relativi effetti finanziari in modo esplicito in mancanza di specifiche e dettagliate informazioni rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi, i potenziali effetti negativi relativi alle parte delle spese di manutenzione ordinaria dedotta nelle annualità successive alla prima potranno essere compensati dagli effetti positivi conseguenti alle novelle afferenti alle spese straordinarie;

– per altro verso, le disposizioni di cui all'articolo 54-*sexies*, come specificato dalla relazione tecnica, mutuano le disposizioni di cui al vigente articolo 103 del citato testo unico delle imposte sui redditi in ma-

teria di reddito di impresa, introducendo dei limiti al regime di deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali;

– pur non risultando possibile, sulla base dei dati dichiarativi disponibili, effettuare una stima puntuale degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione o per successione, non essendo possibile risalire ai valori di acquisto dei terreni e alla tassazione delle relative plusvalenze che ne derivano, in base alle valutazioni svolte, le medesime disposizioni, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica, sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito, in ragione del carattere antielusivo dell'intervento normativo;

– la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disciplina dei regimi di riallineamento ai fini fiscali prevista dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, nonché degli effetti finanziari complessivi discendenti dalla nuova disciplina dell'istituto opzionale del riallineamento a fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all'operazione di conferimento di azienda, introdotta dall'articolo 12, entrambi riportati nella relazione tecnica, è riferita anche a quelli previsti a regime nelle annualità successive a quella in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

– la quantificazione contenuta nella relazione tecnica, che stima una crescita dal 50 all'80 per cento della quota di riserve affrancate distribuite ai soci, per effetto delle previsioni dell'articolo 14, che consentono di affrancare, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, è stata effettuata sulla base dei dati relativi all'ultima riproposizione di una analoga misura, risalente al 2004, nonché dello *stock* di riserve in sospensione di imposta esistenti a tale data, rapportati ai saldi attivi di rivalutazione non affrancati e alle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti all'inizio del periodo di imposta 2024;

– la quantificazione delle minori entrate derivanti dalla disciplina, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *d*), delle condizioni per l'esercizio del diritto di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nel caso di fusioni tra una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea e una società residente in Italia, la cui risultante sia una società italiana, è stata effettuata dalla relazione tecnica sulla base dei dati rilevati dal *database* Orbis, dai quali risultano in media trentatré imprese italiane in situazione di carattere liquidatorio che partecipano almeno al 50,1 per cento in società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, con una perdita media annua, nel quinquennio 2018-2022, pari a circa 1,08 milioni di euro;

– ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche alla disciplina del testo unico delle imposte sui redditi in materia di conferimenti introdotte dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, nella relazione tecnica si è assunto come riferimento il numero delle persone fisiche che hanno effettuato conferimenti per aumento di capitale tramite azioni o titoli, che, in base ai dati del registro per le imprese riferiti all'anno 2022 ai fini, è pari a 662;

– il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 reca, per gli anni 2025 e 2026, le occorrenti disponibilità finanziarie ai fini della copertura di quota parte degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15 e 17 del provvedimento in esame, anche tenendo conto della riduzione della dotazione del medesimo Fondo prevista dalla seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

– in sede di adozione definitiva del provvedimento in esame si effettuerà una complessiva riconsiderazione della decorrenza dell'applicazione delle relative disposizioni, con specifico riferimento agli articoli 9, 10, 11, commi 1 e 2, 12, 13, per tener conto della data di pubblicazione del provvedimento stesso, provvedendo, in particolare, a sopprimere le disposizioni che espressamente operano sulla determinazione degli acconti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'esigenza di:

1) riconsiderare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento alla luce dei tempi necessari per la sua adozione definitiva, provvedendo, in particolare, a sopprimere le disposizioni che espressamente operano sulla determinazione degli acconti;

2) sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: « previste a legislazione vigente » con le seguenti: « disponibili a legislazione vigente », al fine di formulare la clausola di invarianza finanziaria in termini conformi a quelli utilizzati nella prassi;

3) sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), il numero 1.3), escludendo in tal modo l'abrogazione della lettera *i-bis*) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detassazione delle quote di retribuzione erogate al lavoratore dipendente derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo presso l'INPS, al fine di assicurare il coordinamento tra le disposizioni del predetto articolo 3 e l'articolo 23, comma 1, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che richiama l'applicazione delle citate disposizioni dell'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi.

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**  
**192<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*ATTI DI INDIRIZZO*

**(7-00015) GARAVAGLIA – Sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali**

**(7-00017) TURCO e altri – Sul contributo di Regioni ed enti locali alla finanza pubblica**

**(7-00019) TAJANI e altri – Sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda di aver illustrato una nuova proposta di risoluzione finalizzata a inserire tra gli impegni contenuti nel dispositivo anche le osservazioni desunte dalle risoluzioni nn. 7-00017 e 7-00019.

Interviene quindi il sottosegretario FRENI per dar conto della valutazione del Governo in merito all'articolato dispositivo dell'Atto di indirizzo, facendo presente, in premessa, l'apprezzamento del Governo circa lo strumento utilizzato per orientare la discussione sulle questioni attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con particolare riferimento ai contenuti della legge di bilancio relativamente alla finanza degli enti locali. A

tale proposito, ritiene ultroneo l'impegno generale in quanto il disegno di legge di bilancio per il 2025 presenta misure atte a garantire agli enti locali lo svolgimento del loro ruolo di prossimità. Per quanto riguarda l'osservazione numero 1, il disegno di legge di bilancio 2025, ai commi 6 e 7 dell'articolo 104, prevede una riqualificazione della spesa e la costituzione di un fondo di accantonamento finalizzato ad equilibrare la spesa, anche per il personale, con le esigenze di risanamento finanziarie. In merito all'osservazione numero 2, dopo aver ricordato che la disciplina vigente già prevede per i comuni la facoltà di svolgere azioni di controllo e verifica sull'accatastamento degli immobili, suggerisce di modificare l'impegno considerando tale rilievo.

Quanto agli investimenti dei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, dà conto di quanto previsto all'articolo 104, comma 15, del disegno di legge di bilancio, rimettendo alla Commissione la eventuale modifica.

In riferimento, inoltre, alle spese dei comuni per la tutela e l'accudimento dei minori per decisione del giudice, fa presente che il disegno di legge di bilancio del 2025 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 100 milioni.

L'oratore svolge poi un'articolata riflessione circa l'opportunità di cedere i crediti di difficile esazione da parte degli enti locali: da un lato, il decreto legislativo n. 110 del 2024 prevede l'istituto del discarico automatico, dall'altro la cessione dei crediti di difficile esazione, senza la contestuale cancellazione, delle poste in bilancio qualificate tra i residui attivi, corrispondenti a tali crediti, incrementa automaticamente il disavanzo della Pubblica amministrazione.

Conclude riferendo positivamente circa le ultime due osservazioni, facendo riferimento a quanto parte previsto dall'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio e rimettendo alla valutazione della Commissione se modificare o meno le proposte di risoluzione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) prende atto dell'articolato parere fornito dal rappresentante del Governo e si riserva di valutarne la portata al fine di modificare la proposta di risoluzione. Anticipa, peraltro, che le osservazioni relative ai punti 2 e 4 non sembrano tener conto degli effettivi orientamenti sottesi alla proposta di risoluzione.

Interviene il senatore TURCO (*M5S*), il quale, dopo aver espresso in premessa la preoccupazione che il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo non dia alcuna garanzia circa il rischio di una forte riduzione delle risorse assegnate al comparto degli enti locali con immediati riflessi sulla quantità e qualità dei servizi sociali da essi erogati, esprime una valutazione critica del parere formulato dal rappresentante del Governo, giudicando preferibile per gran parte conservare l'impianto della risoluzione predisposta dal Presidente. Rimarca infine l'apprezzamento per aver considerato nel nuovo testo le istanze della propria parte politica contenute nella risoluzione 7-00017.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il relatore MAFFONI (*Fdi*) in merito al disegno di legge n. 1258 presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, specificando che esse traggono spunto anche dalle audizioni svolte in Commissione Politiche dell'Unione europea. Propone poi un parere favorevole in relazione al *Doc. LXXXVI*, n. 2

Su richiesta della senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), il PRESIDENTE rinvia la votazione sugli atti in titolo alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2;

la CCD2 ha l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e di favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, promuovendo una crescita consapevole di tale settore e regolando nel dettaglio anche le nuove forme di concessione del credito ai consumatori;

il recepimento deve tener conto anche delle peculiarità dell'ordinamento italiano e dei necessari adeguamenti della direttiva ad esso;

la direttiva si applica ai contratti di credito in base ai quali i consumatori prendono in prestito denaro per acquistare beni e servizi, escluse determinate categorie di contratti indicate all'articolo 2, paragrafo 2, tra i quali:

- contratti di credito garantiti da un mutuo o da un'altra garanzia comparabile su beni immobili;
- credito superiore a 100.000 euro;
- regimi di crediti datori di lavoro gratuiti o a basso interesse per i lavoratori dipendenti;
- pagamenti differiti a determinate condizioni;

considerato inoltre che:

l'articolo 4 fornisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi *online*, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza;

l'articolo 8 disciplina i criteri per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 (EuGB) che riguarda il marchio volontario «obbligazione verde europea» o «EuGB», stabi-

lendo requisiti uniformi a livello europeo per il suo utilizzo da parte degli emittenti nell'offerta al pubblico o nell'ammissione alla negoziazione di obbligazioni all'interno dell'UE;

l'articolo 9 concerne l'adeguamento nazionale per istituire l'E-SAP, ovvero una piattaforma centralizzata che offre accesso alle informazioni societarie pubblicamente disponibili relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità per migliorare la trasparenza e l'efficienza dei mercati finanziari dell'Unione europea;

l'articolo 10 reca l'adeguamento del Regolamento (UE) 2014/909 che contiene la disciplina dei depositari centrali di titoli, le infrastrutture che presiedono alle operazioni di regolamento sui mercati finanziari europei assicurando che si realizzi lo scambio dei titoli e del corrispettivo in denaro tra il venditore e l'acquirente di uno strumento finanziario;

rilevato inoltre

che il disegno di legge reca anche l'elenco degli atti oggetto di recepimento senza la previsione di specifici criteri e principi di delega;

valutato che l'impianto e i contenuti del disegno di legge sono ampiamente condivisibili e valorizzano, ove possibile, gli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati membri dalle normative europee che si intendono recepire o attuare,

si esprime in senso favorevole

nel presupposto che il recepimento confermi la definizione di « creditore » inserita nella Direttiva 2023/2225 confermandola nella sua attuale articolazione, vista la rilevanza che lo strumento della dilazione del pagamento senza interessi e senza spese riveste nel sistema economico e produttivo nazionale: consente infatti ai consumatori un accesso al credito con formalismi ridotti, e alle aziende di formulare proposte di acquisto differenziate e sostenibili a seconda delle effettive disponibilità della clientela,

e con le seguenti osservazioni:

1. Valuti la Commissione di merito di specificare l'ambito di applicazione della direttiva esercitando una facoltà assegnata dalla stessa prevedendo che le informazioni di base e le informazioni precontrattuali non si applichino ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro ai contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese; ai contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Si tratta infatti di forme di credito di importo e costi ridotti per il consumatore: un appesantimento degli adempimenti amministrativi da parte delle banche e degli intermediari finanziari ri-

schierebbe di incrementare le spese a carico del consumatore, nonché di ridurre l'erogazione delle suddette tipologie di credito.

2. Valuti la Commissione di specificare, anche con una norma di natura interpretativa, la portata e l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2023/2225 con particolare riferimento al comma 2 dello stesso articolo che disciplina i casi di non applicazione, al fine di escludere dall'applicazione i contratti di finanziamento verso cessioni di una quota dello stipendio, salario o pensione, rientranti tra le fattispecie indicate nella lettera *k*) del citato comma 2 dell'articolo 2.

3. Valuti la Commissione di merito la possibilità di valorizzare le innovazioni nei pagamenti digitali e nei sistemi di pagamento dilazionati, rese possibili anche da innovazioni tecnologiche e che si realizzano attraverso una sostanziale dilazione nel tempo dei pagamenti senza prevedere pagamenti di interessi, come identificato dal sistema di « compra ora paga dopo ». Mantenendo come obiettivo primario il miglioramento del grado di protezione e tutela dei consumatori, appare opportuno tuttavia evitare inutili appesantimenti burocratici che non portano concreti effetti migliorativi rispetto alle misure di tutela (come ad esempio la creazione di lunghi e complessi documenti pre-contrattuali che non forniscono una reale tutela aggiuntiva al cliente. La disciplina del credito al consumo appare poco adeguata, sia per oneri burocratici che per struttura dei contratti stessi a monte, allo sviluppo di tali sistemi, ferma restando la tutela delle informazioni dei diritti dei consumatori.

4. Valuti la Commissione di introdurre alcune semplificazioni per determinate categorie di crediti indicati dall'articolo 2, comma 8, della Direttiva (*id est*, crediti inferiori a 200 euro o che non prevedono il pagamento di interessi o altri costi o ripagabile entro 3 mesi e che prevedano solo costi insignificanti), in particolare con riferimento alla pubblicità, alle informazioni pre-contrattuali, alle informazioni da includere nei contratti di credito e alla valutazione del merito creditizio.

5. Tenendo conto che le informazioni su merito creditizio per spese e consumi di modesta entità non si adattano ai pagamenti digitali dilazionati, valuti la Commissione di merito di modificare il testo esercitando le opzioni previste dalla Direttive, applicando il principio di proporzionalità nel recepimento della direttiva, tenendo conto delle specificità di tali sistemi innovativi di pagamento.

6. In relazione agli atti normativi inseriti nell'allegato A, tenuto conto che essi incidono in modo considerevole sulla disciplina concernente il risparmio gestito e la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari, valuti la Commissione l'opportunità di definire criteri di delega specifici per l'adeguamento alle novità normative europee, ferma restando la possibilità di avvalersi al riguardo di eventuali ulteriori veicoli normativi. In tale ottica, risulterebbe altresì opportuno prevedere criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/791 – che parimenti incide sulla disciplina relativa alle infrastrut-

ture di mercato apportando modifiche al regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) – al momento non incluso nel disegno di legge in esame.

7. Valuti la Commissione l'opportunità di integrare il testo inserendo anche i criteri per l'attuazione del cosiddetto *banking package* (CRD6/CRR3) in modo da recepirne i contenuti nei tempi previsti: le nuove regole, infatti, aggiornano le normative europee sui requisiti di capitale delle banche e completano l'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'UE; in questo modo esse migliorano la resilienza e la gestione del rischio delle banche.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 87**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

**172<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE, in attesa dell'arrivo dell'interrogante per lo svolgimento del sindacato ispettivo, propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista al termine della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE sospende pertanto la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,25.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, nel rispondere all'interrogazione 3-01307 dei senatori FINA (PD-IDP) e DI GIROLAMO (M5S) sullo stato di crisi dello stabilimento industriale LFoundry di Avezzano

(L'Aquila), fa presente che l'atto di sindacato ispettivo in esame prende le mosse dalle notizie apparse su alcuni organi di stampa circa la crescente preoccupazione sulle prospettive del citato stabilimento.

Al riguardo, informa che il Ministero, appena ha avuto diretta conoscenza della crisi che stava attraversando la società, *leader* nella produzione di semiconduttori, ha incontrato in bilaterale la proprietà e ha successivamente convocato uno specifico tavolo nazionale. Informa, altresì, che all'incontro del 29 ottobre scorso hanno partecipato, oltre al rappresentante della proprietà, la Regione Abruzzo, il Comune di Avezzano e le segreterie nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali ed anche i senatori interroganti in videocollegamento.

In tale sede – prosegue il Sottosegretario – l'Amministratore delegato di LFoundry ha illustrato il piano industriale inerente ai livelli produttivi previsti per il prossimo biennio e il programma di riorganizzazione ed efficientamento della produzione. All'esito del tavolo si è convenuto che il confronto tra azienda e parti sociali proseguirà in ambito regionale, mentre il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuerà una periodica attività di monitoraggio, essendo al momento in atto una rimodulazione dei piani produttivi e una conseguente riorganizzazione aziendale.

Comunica poi che, in occasione dell'incontro regionale del 21 novembre scorso, i responsabili dell'amministrazione comunale di Avezzano hanno ribadito il proprio impegno a garantire la protezione dei lavoratori. Considerata la rilevanza e l'urgenza delle tematiche trattate, la Regione ha deciso di aggiornare il tavolo per il prossimo 3 dicembre, data in cui verranno presentati anche i risultati dei nuovi colloqui tra le delegazioni aziendali e sindacali.

Segnala, quindi, con soddisfazione che nella serata di ieri 26 novembre, in merito alla questione dei possibili licenziamenti di personale in somministrazione, è stato raggiunto un accordo che prevede la stipula di un contratto di solidarietà sulla base del quale rimarranno in servizio i 134 lavoratori in somministrazione.

Inoltre, ritiene opportuno che la Commissione sia al corrente della circostanza che, nell'ambito degli incentivi relativi al Fondo per la crescita sostenibile (FCS), LFoundry ha presentato nel 2015 un progetto a valere sul bando *Horizon 2020*, poi conclusosi positivamente con agevolazioni pari a circa 1,5 milioni di euro.

Successivamente, l'impresa ha presentato due progetti a valere sui bandi per grandi progetti FRI Agenda Digitale, uno dei quali si è concluso positivamente, con agevolazioni per circa 23,5 milioni di euro, mentre l'altro – sulla base di quanto comunicato dalla Direzione Generale competente – risulterebbe tutt'ora *in itinere*. Ricorda poi che di recente l'impresa ha anche presentato due progetti a valere sugli accordi di innovazione fabbrica intelligente.

Evidenzia, più in generale, che, diversamente da quanto ritenuto dai Senatori interroganti, il Governo è fortemente impegnato nel settore dei semiconduttori, come dimostrato dalle iniziative portate avanti che sintetizza nei seguenti punti: attuazione di politiche a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, attraverso la creazione del Fondo nazionale per la microelettronica



per supportare gli investimenti nella filiera; promozione di ulteriori investimenti rilevanti e strategici. Tra questi ultimi segnala: l'investimento di 3,2 miliardi della *Silicon Box*, che si inserisce nella strategia lanciata dal *Chips Act* dell'Unione europea, che punta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione; l'investimento di circa 5 miliardi di euro effettuato da STMicroelectronics a Catania, per la creazione di due nuovi impianti per la produzione di *wafers* all'avanguardia; l'investimento, di circa 100 milioni di euro dell'azienda tedesca Aixtron per realizzare, in Piemonte, uno stabilimento per la costruzione di macchine per la sintesi di semiconduttori.

Tra le altre misure rilevanti per il settore, ricorda: l'istituzione dello sportello unico per l'attrazione degli investimenti nonché una *task force* sulla microelettronica; la Fondazione Chips.IT con sede a Pavia; il *point of contact group* sui *chips* con l'obiettivo di scambiare informazioni sulle problematiche che impattano l'industria dei semiconduttori, come ricerca industriale, produzione sostenibile, politiche e pratiche anticoncorrenziali.

Dichiara, quindi, di ritenere evidenti l'importanza e la strategicità riconosciute al settore della microelettronica, come dimostrato dal lavoro finora svolto, frutto di una precisa strategia industriale.

Fa presente che la Società, puntualmente informata in merito a tutte le ipotesi di misure di favore di cui potrebbe usufruire, ha fatto sapere che intende avvalersi unicamente delle proprie risorse.

In conclusione, assicura l'attenzione e il costante monitoraggio del Governo su eventuali sviluppi, nonché la disponibilità a convocare un ulteriore tavolo qualora risulti necessario.

Il senatore FINA (PD-IDP) esprime anzitutto un ringraziamento alla Presidenza per la tempestività che ha voluto riservare alla calendarizzazione dell'interrogazione. In merito all'accordo relativo al contratto di solidarietà al quale si è pervenuti nella serata di ieri, evidenzia che la revoca dei licenziamenti ha coinvolto 134 lavoratori in servizio da ben venti anni.

Dopo aver puntualizzato che, anche grazie all'attenzione delle Istituzioni l'azienda è stata costretta a confrontarsi, tanto più che già in estate i lavoratori hanno denunciato la totale assenza di informazioni sulle prospettive di sviluppo industriale, sottolinea che, a dispetto delle dichiarazioni ottimistiche dei vertici aziendali al Governo, l'impresa continua a far pesare sui lavoratori la riduzione dei costi.

Evidenzia poi che sarebbe auspicabile la fuoriuscita da una situazione in cui la proprietà dell'impresa, riconducibile esclusivamente a un fondo cinese, destina il prodotto a un unico committente statunitense. Precisa, al riguardo, che, dei numerosi progetti sviluppati nel corso degli anni, nessuno è arrivato ad uno stato di produzione in Italia.

Circa il rifiuto opposto da parte dell'Azienda a ricevere contributi economici, manifesta il sospetto che esso sia motivato dalla volontà dei vertici aziendali di non fornire chiarimenti sul piano industriale.

Nel rimarcare invece l'importanza di assicurare la trasparenza del piano industriale, suggerisce al Governo di procedere alla convocazione del Presi-

dente di LFoundry, già noto per la sua attività in qualità di Amministratore delegato, al fine di indurlo a chiarire e rendere note le prospettive di sviluppo dell'attività. Si dichiara infine parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti*

*(1267) CANTALAMESSA e altri. – Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo base n. 385, già fissato a giovedì 5 dicembre alle ore 12, a giovedì 19 dicembre, alle ore 12, in attesa del lavoro che sarà svolto dal Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 130**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**  
**248<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge 1258. Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 novembre.

Il presidente ZAFFINI dà brevemente conto dell'andamento dell'esame congiunto presso la Commissione di merito.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiama l'attenzione della Commissione sul rischio di infrazione connesso al mancato recepimento della direttiva europea in materia di salario minimo e contrattazione collettiva.

In assenza di altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(647) *RUSSO e altri.* – *Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(739) *Maria Domenica CASTELLONE e altri.* – *Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa*

(1289) *BOCCIA e altri.* – *Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 novembre.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) propone di adottare il disegno di legge n. 647 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto, particolarmente in ragione del contenuto maggiormente focalizzato sulle questioni dell'inserimento lavorativo. Il testo proposto potrà peraltro eventualmente essere integrato in via emendativa sulla base dell'ulteriore riflessione della Commissione.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) rileva l'importanza dell'apertura espressa dal relatore in ordine alla possibilità di modificare il testo base quale elemento di proficua condivisione.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del relatore.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 18 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 647.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate alle ore 14 di oggi e alle ore 9 di domani, giovedì 28 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILVESTRO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(A.C. 2112-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore, senatore Amidei ha illustrato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) annuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, senatore Amidei.

Evidenzia che la manovra finanziaria comporterà tagli alle tasse, a favore dei ricchi, e tagli alla spesa sociale, che determineranno pregiudizi per gli strati di popolazione più poveri. Anche la riduzione delle risorse destinate ai ministeri comporterà effetti negativi a cascata sulle regioni e

sui comuni, con conseguente abbassamento degli *standard* dei servizi pubblici.

Le scelte operate nella manovra finanziaria mettono a rischio i progetti del PNRR.

Inoltre, non viene introdotta alcuna misura a favore del lavoro e anche i *bonus* previsti sono mortificanti.

Infine, la manovra inopportuna destina ingenti risorse finanziarie al settore degli armamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, senatore Amidei.

La Commissione approva a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU  
A.C. 2112-BIS, « BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 »  
(ESTENSORE: SEN. AMIDEI)**

La Commissione,

preso atto preliminarmente che nel 2024, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica per i prossimi anni nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, principale documento di programmazione economica previsto dal nuovo quadro normativo europeo;

considerato che le misure previste dal disegno di legge di bilancio 2025 rientrano tra le più importanti politiche pubbliche del Governo finalizzate a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Piano strutturale di bilancio, in linea con il rispetto della soglia massima del tasso di crescita della spesa netta, pari all'1,3 per cento nel 2025, all'1,6 per cento nel 2026, all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029;

con riferimento ai profili di competenza della Commissione, preso atto che l'articolo 95 del disegno di legge contiene una disciplina inerente alle regolazioni finanziarie con le autonomie speciali, volta a recepire gli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra Governo e ciascuna autonomia speciale in tre ambiti specifici, ossia per quel che concerne la definizione o l'aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente, per quel che concerne la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito conseguente all'emergenza Covid ed infine per quanto riguarda la definizione della quota dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova *governance* europea;

dato atto che l'articolo 96 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027, in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge;

valutato positivamente l'incremento – previsto all'articolo 97 – pari a 120 milioni di euro nel 2025, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che comporta un tasso di crescita dello stesso superiore al 2 per cento;

visto l'articolo 98, che dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027 la non applicabilità nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, che sposta l'onere della predetta addizionale dai passeggeri alla regione in questione, che procederà a versarla allo Stato;

considerato l'articolo 99 che prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027, in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF contemplata all'articolo 2 del disegno di legge;

valutata positivamente la misura a favore di comuni prevista nell'articolo 100, comma 1, lett. a) del disegno di legge di bilancio, volta ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'annualità 2026, con un incremento di 112 milioni per tale anno, di 168 milioni per il 2027, di 224 milioni per il 2028, di 280 milioni per il 2029 e di 306 milioni a decorrere dal 2030. Il comma 2 del sopracitato articolo 100 istituisce altresì un Fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni;

valutato positivamente il contributo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 – istituito dall'articolo 101 del disegno di legge di bilancio, a sostegno degli oneri dei comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto dall'autorità giudiziaria l'allontanamento dalla casa familiare;

valutato positivamente l'incremento delle risorse, di cui all'articolo 102, da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030;

preso atto della disciplina contemplata nei commi 1 e 2 dell'articolo 104, relativa al concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, che dispone i casi di esclusione dal versamento del contributo e la relativa definizione di equilibrio di bilancio;

valutata positivamente la scelta di escludere l'applicazione alle regioni ed agli altri enti territoriali di un tetto alla spesa corrente primaria, previsto invece dalla nuova *governance* economica europea per lo Stato;



considerato opportuno ed adeguato il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale – che comporta ad esempio nel 2025 un tasso di crescita del 2 per cento, a fronte di un tasso di crescita della spesa contemplato nel Piano strutturale di bilancio dell'1,3 per cento – e preso atto che tale misura di rifinanziamento è prevista per 1.302 milioni nell'anno 2025, per 5.078 milioni nell'anno 2026, per 5.780 milioni nell'anno 2027, per 6.663 milioni nell'anno 2028, per 7.725 milioni nell'anno 2029 ed infine per 8.898 milioni a decorrere dall'anno 2030;

prospettata l'opportunità di istituire un tavolo tecnico-politico finalizzato a valutare operazioni di consolidamento del debito tra amministrazioni centrali e amministrazioni locali, come pure a valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per politiche di crescita dell'economia e soluzioni di carattere strutturali e non temporanee sul Fondo anticipazioni liquidità (FAL);

considerata l'opportunità di attivare la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ottica prospettica di garantire una certezza della programmazione ed un adeguato confronto su tale profilo tra Stato ed enti territoriali;

preso atto, per quel che concerne le politiche a favore del Mezzogiorno, che l'articolo 72 comma 1 del disegno di legge in questione abroga la misura di parziale decontribuzione a favore delle imprese che operano nel Mezzogiorno (cosiddetta decontribuzione Sud), a seguito della decisione della Commissione europea che circoscrive l'applicabilità di tale aiuto di Stato al 31 dicembre 2024. Considerato tuttavia che una quota delle risorse accantonate con la predetta abrogazione confluisce in un Fondo per nuovi interventi nel Mezzogiorno, finalizzato a ridurre il divario occupazionale rispetto al resto del Paese e a rafforzare lo sviluppo dell'attività imprenditoriale in tali aree;

valutata positivamente la proroga al 2025 del credito d'imposta nelle aree rientranti nella Zes Unica per investimenti effettuati dal 1 gennaio al 15 novembre 2025, come pure l'adeguamento – contenuto nell'articolo 72, comma 2 – delle risorse necessarie a consentire lo sgravio dei contributi a carico dei datori di lavoro privati operanti in tale area territoriale per le assunzioni di personale effettuate tra settembre 2024 e dicembre 2025, con riferimento all'incremento dei limiti di spesa relativi alle agevolazioni contributive disposte dal decreto-legge n. 60 del 2024 (cosiddetto decreto coesione), con riguardo al « *bonus* giovani », al « *bonus* donne » e al « *bonus* Zes Unica Mezzogiorno »,

esprime parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza**  
**dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**  
**61<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Barbara FLORIDIA

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*PARERE SU NOMINE*

**Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai**

La PRESIDENTE, nell'auspicare una ripresa del dialogo tra le forze politiche al fine di superare l'attuale situazione di stallo, constata l'assenza del prescritto numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 122/955 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 122/955)**

GASPARRI. *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

nella puntata del programma *Report* trasmessa domenica 27 ottobre in prima serata su RAI 3, il conduttore Sigfrido Ranucci ha mandato in onda un servizio, dal titolo «*Liguria nostra*», dedicato alle recenti complesse vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex governatore Giovanni Toti e altri esponenti politici locali;

utilizzare una trasmissione Rai per trasmettere inchieste potenzialmente influenti durante il silenzio elettorale è, oltre che inopportuno, del tutto illegale considerato che ogni intervento attraverso i media può influenzare l'opinione degli elettori nei giorni del voto,

si chiede di sapere:

se i vertici RAI abbiano preso atto della puntata di *Report* in onda domenica 27 ottobre u.s. e quali siano le valutazioni al riguardo;

se e come ritengano di intervenire per evitare che l'emittente venga associata a violazioni delle normative elettorali;

quali iniziative intendano adottare per consentire un uso e una conduzione corretti del servizio televisivo pubblico.

(122/955)

**RISPOSTA.** – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*In primo luogo, è opportuno premettere che, come noto, il 27 e 28 ottobre 2024, si tenevano in Liguria le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e l'elezione del Presidente della Regione. Si trattava di elezioni di carattere non nazionale – come stabilito dall'articolo 1, comma 2 del Provvedimento della Commissione di Vigilanza del 18 dicembre 2002 – atteso che gli elettori chiamati alle urne erano (di gran lunga) inferiori al 25 per cento del corpo elettorale. Pertanto, i programmi a diffusione nazionale erano indiscutibilmente al di fuori dal campo di applicazione del regime di par condicio elettorale regionale.*

*Ciò opportunamente precisato, si specifica che il servizio « Liguria Nostra » diffuso nella puntata del 27 ottobre u.s. non ha in ogni caso trattato temi riguardanti i programmi elettorali dei vari candidati alla Regione Liguria.*

*Il servizio, infatti, è stato realizzato in continuità con una serie di inchieste che nel tempo hanno raccontato il cosiddetto « Sistema Liguria ».*

*Il servizio « Liguria nostra », in onda lo scorso 27 ottobre, conteneva aggiornamenti sull'inchiesta della Procura di Genova, frutto delle verifiche proprie del giornalismo investigativo e che rivestivano il carattere di essenzialità. Report ha dato dunque conto nella prima puntata utile della stagione dell'evoluzione di un fatto da lei stessa anticipato, all'insegna della continuità che si deve al dovere di un giornalista di informare correttamente il pubblico. L'inchiesta è stata mandata in onda tenendo presente il requisito fondamentale dell'esigenza di attualità in vista della udienza, prevista presso il Tribunale di Genova per mercoledì 30 ottobre, per discutere i patteggiamenti richiesti dai principali indagati.*

*Nella confezione dell'inchiesta Report ha rispettato tuttavia anche il requisito del pluralismo ricostruendo i rapporti che alcuni esponenti del PD hanno con alcune società del Porto di Genova guidate dall'imprenditore Mauro Vianello, indagato anche lui nell'inchiesta su Toti, con l'accusa di aver corrotto l'ex presidente dell'Autorità Portuale Signorini.*

*Report, nel rispetto dei principi basilari della corretta informazione, ha chiesto a tutti i soggetti interessati, sia per iscritto che via mail, che personalmente quando è stato possibile, di fornire la loro versione dei fatti, come nel caso dei dirigenti PD e di Andrea Orlando, che ha risposto esclusivamente sulla questione di questi conflitti d'interesse dei suoi collaboratori. Quando questo non è stato possibile, proprio per non venir meno all'obbligo di dar voce a tutti i soggetti coinvolti, si è deciso di inserire alcune brevi dichiarazioni pubbliche del candidato Marco Bucci a proposito esclusivamente delle vicende sotto la lente della Procura.*

*Alla luce di quanto premesso e specificato, l'inchiesta di Report è in linea con i principi di « obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione » (Art. 4, D.Lgs. 208/2021 TUSMA).*

*Inoltre, si rappresenta che non è prevista nel nostro ordinamento alcuna norma che vieti ai programmi di informazione a diffusione nazionale – fuori dalle campagne elettorali – l'esercizio della libera manifestazione del pensiero, declinata nel diritto di cronaca sull'attualità politica, né tanto meno la partecipazione o l'intervista di soggetti politici, fermi restando, come nel caso di specie, i requisiti di interesse pubblico, attualità della notizia e continenza espressiva. Requisiti tutti rispettati da Report nella puntata del 27 ottobre che ha, come di consueto, fornito quella « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da*

*favorire la libera formazione delle opinioni » auspicata dal legislatore (art. 6, comma 2 lett. a D.Lgs. 208/2021).*

*Del resto, l'argomento trattato nel corso della puntata è stato approfondito con perizia giornalistica, nel rispetto del principio del contraddittorio, avendo interpellato un ex Presidente di Regione (non candidato) e i due candidati che insieme rappresentano la quasi totalità delle forze politiche presenti sul territorio, come partiti o in coalizione (oltre il 95 per cento dei voti espressi).*

*Gli stessi soggetti sono stati direttamente interpellati e hanno avuto occasione di fornire il loro punto di vista nell'ambito della stessa trasmissione e nella medesima fascia oraria.*

*Sotto altro versante, quanto sopra chiarito appare in linea anche con gli articoli 2 e 4 del Contratto di Servizio 2023-2028 che impongono a Rai di « accrescere la qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, correttezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, verifica delle fonti, indipendenza e pluralismo » nonché di rafforzare « l'offerta di contenuti di approfondimento giornalistico ».*

*A conferma che il servizio in contestazione ha affrontato temi di indiscusso interesse sociale ed attualità, si riporta di seguito la notizia che la Guardia di Finanza di Genova ha acquisito la puntata di Report andata in onda il 27 ottobre.*

*<https://www.rainews.it/tgr/liguria/articoli/2024/11/toti-la-gdf-acquisisce-le-dichiarazioni-di-griffo-a-report-be2a754a-6ab1-4d32-b642-df5692c5a479.html>.*

*Dall'articolo emerge che, grazie alla puntata di Report, le indagini oggetto dell'inchiesta hanno avuto ulteriori rilevanti sviluppi.*

*La predetta trasmissione pertanto ha aderito pienamente alla missione assegnata all'informazione dall'ordinamento giuridico avendo fornito un'informazione volta a favorire la libera formazione delle opinioni e certo scevra da qualsiasi forma di asserita influenza surrettizia sulle scelte degli elettori.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2025**

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e invita il deputato Rosato a svolgere la relazione.

Ettore ROSATO, *relatore*, svolge la relazione, sulla quale intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**Plenaria**  
**(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE*

**Seguito dell'esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno e, dopo un intervento del senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 27 novembre 2024

### Plenaria

*Presidenza del Vice Presidente*  
MASCARETTI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

#### ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 233)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che i componenti della Commissione possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della Camera.

In riguardo allo schema di decreto in oggetto, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro mercoledì 4 dicembre 2024.

In qualità di relatore, illustra il contenuto dell'atto in oggetto. Evidenzia preliminarmente che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni *standard* e il fabbisogno *standard* per ciascun comune. Ricorda che sullo schema di decreto in esame la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 17 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiorna-



mento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e al fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, la citata Nota prevede: la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni *standard* relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle altre funzioni, riguardanti il trasporto pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio di asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell'istruzione pubblica; la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei dati di tutte le funzioni fondamentali aggiornati all'annualità 2021, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il 2024.

La Nota metodologica di aggiornamento e revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per l'annualità 2024 è stata redatta il 23 ottobre 2023 dalla SOSE S.p.A., la quale, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, ha il compito di predisporre le metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni *standard*, allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata all'unanimità dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 23 ottobre 2023. Il Consiglio dei ministri ha deliberato il 27 settembre 2024 l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto.

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame il 17 ottobre 2024, rilevato il parere favorevole, con osservazioni, dell'ANCI e dell'UPI. L'ANCI ha espresso parere favorevole osservando, tuttavia, che le attuali metodologie dei fabbisogni *standard* e della determinazione del Fondo di solidarietà comunale non permettono di prendere in considerazione l'evoluzione del contesto economico fortemente influenzato dall'inflazione e dalla crescita di oneri incompressibili, quali quelli per il personale. L'ANCI ha, altresì, rappresentato che non sono state adeguatamente considerate le dinamiche demografiche che penalizzano, in particolare, i comuni di piccola dimensione situati nelle aree interne soggette a spopolamento e che è, pertanto, necessario ed urgente rivedere le metodologie dei fabbisogni *standard* al fine di garantire una distribuzione più equa e una misura più adeguata delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, che rimangono invece invariate in assenza di un adeguato contributo verticale. L'UPI ha espresso parere favorevole condividendo le osservazioni dell'ANCI.

Passando a illustrare gli articoli dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'articolo 1 prevede che la Nota metodologica e il coefficiente di riparto per ciascun comune sono allegati al

decreto e ne costituiscono parte integrante. In base a quanto stabilito dall'articolo 2, i comuni delle regioni a statuto ordinario provvedono a dare adeguata pubblicità del decreto sul proprio sito istituzionale e attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

La Parte I della Nota metodologica riguarda la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (funzioni generali di amministrazione) e delle funzioni di polizia locale. In base a quanto riportato nella Parte II della Nota metodologica, per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2021.

Ricorda che le funzioni e i servizi fondamentali dei comuni sono: le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la funzione di polizia locale, le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (TPL), la funzione di istruzione pubblica, le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, il servizio di smaltimento rifiuti, il servizio di asili nido e i servizi del settore sociale.

La Nota è integrata da tre Appendici: nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi; nell'Appendice D è visionabile il questionario FC70U per la rilevazione dei fabbisogni *standard* e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati.

Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2024 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2021. In fase applicativa, per quelle funzioni che hanno come gruppo di riferimento la popolazione residente al fine di attenuare le variazioni negli anni dell'andamento della popolazione, per il calcolo del fabbisogno *standard*, la spesa *standard* unitaria derivante dall'applicazione del modello di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2016-2019 e 2021. Si tratta delle funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo, della funzione di polizia locale, del servizio di trasporto pubblico locale e della funzione del settore sociale al netto del servizio di asili nido. Analogamente, per la funzione di istruzione pubblica il costo *standard* unitario, ottenuto applicando il modello econometrico, è stato moltiplicato per la media della popolazione residente in età 3-14 anni per il periodo 2016-2019 e 2021. L'annualità 2020 non è stata considerata a causa degli effetti generati dalla pandemia.

La nuova metodologia riguarda, come detto, le funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo e la funzione di polizia locale. In entrambi i casi è stato definito un nuovo modello di stima a due stadi attraverso l'utilizzo di dati *panel*, in continuità con gli aggiornamenti metodologici effettuati negli anni precedenti per le seguenti funzioni comunali: sociale, viabilità e territorio, rifiuti, asili nido e istruzione pubblica. I dati *panel* sono la raccolta di dati disponibili a livello di ciascun comune per diverse annualità. La stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni oggetto di revisione metodologica è avvenuta utilizzando un calcolo

di stima a effetti fissi nel primo stadio e regredendo gli effetti fissi comunali, ovvero gli elementi strutturali e individuali per ciascun comune che caratterizzano gli enti lungo tutto l'arco temporale del *panel*, sulle medie delle variabili di contesto comunale nel secondo stadio. Le precedenti metodologie, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, adottavano un modello di stima basato sulla funzione di spesa, in cui la popolazione residente rappresentava la variabile relativa al gruppo *client* e il principale indicatore di domanda.

In particolare, in relazione alle funzioni generali di amministrazione, si è proceduto alla determinazione dei fabbisogni *standard* mediante la definizione di un nuovo modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di dati *panel*. Considerando che le informazioni utili alla stima riguardano più anni contabili, i valori monetari sono stati espressi in termini reali utilizzando l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività di fonte ISTAT, considerando come anno base il 2021 (ultimo anno di riferimento del *panel* considerato).

Nel primo stadio, in particolare, è stimato il modello di spesa unitaria per abitante ricorrendo allo stimatore *panel* a effetti fissi che considera i dati di sette annualità (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021). La spesa per abitante viene messa in relazione con le unità immobiliari complessive, i prezzi dei fattori produttivi e le forme di gestione associata. Nel secondo stadio, utilizzando un modello *cross-section*, gli effetti fissi stimati nel primo sono messi in relazione con le seguenti caratteristiche dei comuni che possono considerarsi strutturali, essendo caratterizzate da variazioni molto lente nel tempo: l'appartenenza raggruppamenti di comuni simili per specifiche caratteristiche, i cosiddetti *cluster*; l'appartenenza regionale; gli elementi che caratterizzano il contesto territoriale in cui vengono erogati i servizi da parte dei comuni. L'ampio periodo rappresentato dai dati *panel* a disposizione, che stima il fabbisogno *standard* considerando più annualità, ha consentito di cogliere i cambiamenti intervenuti nei diversi anni sia nella spesa che nelle caratteristiche strutturali di offerta dei servizi andando così ad intercettare le eventuali modifiche strutturali o gestionali proprie dello svolgimento delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

Nella Nota metodologica, considerando la spesa di riferimento ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*, viene evidenziato che tra le diverse fasce dimensionali si registrano spese pro capite oltre i 550 euro per i comuni con meno di 500 abitanti che scendono fino ai 200 euro nella fascia 5.000 – 10.000 abitanti e poi stabilizzarsi intorno a tale valore di spesa per le fasce dimensionali più alte. A livello di area geografica la spesa storica per abitante è più bassa al Nord-Est. Per le altre aree, invece, la spesa è superiore ai 250 euro per abitante in tutto il periodo con valori prossimi ai 300 euro pro capite per i comuni del Sud. A livello regionale, in particolare, in Liguria si registra la spesa più elevata nelle annualità 2019 e 2021, mentre la spesa pro capite più bassa si può notare in Puglia e in Veneto in tutte le annualità.

Nell'ambito delle funzioni generali di amministrazione, come evidenziato nella Nota, è stata effettuata una revisione della quota di fabbisogno *standard* delle funzioni generali di amministrazione da riconoscere nella composizione del fabbisogno complessivo, in quanto relativa alle funzioni fondamentali. In particolare, la Relazione illustrativa ricorda che le funzioni generali di amministrazione ricomprendono i servizi di: gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico e altri servizi generali tra cui il servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento e il servizio di segreteria generale, personale e organizzazione. Tali servizi costituiscono una funzione trasversale di supporto alla erogazione di tutti gli altri servizi del comune riferibili sia a funzioni fondamentali, come ad esempio il settore sociale, sia a funzioni non fondamentali per esempio la promozione della cultura e del turismo.

In virtù della loro funzione trasversale di supporto, solo la parte del fabbisogno *standard* delle funzioni generali compatibile con le funzioni fondamentali viene considerata nella composizione del fabbisogno complessivo. In proposito, l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo n. 216 del 2010 (conformemente a quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009, art. 21, comma 3) dispone che le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo sono individuate nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge delega sul federalismo fiscale. La norma citata individua le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province ai fini dell'avvio del federalismo fiscale, in attesa della identificazione definitiva delle funzioni fondamentali.

Le funzioni fondamentali dei comuni sono state identificate successivamente, a decorrere dal 2013, dall'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La Nota metodologica in esame afferma che l'individuazione definitiva delle funzioni fondamentali (operata, come detto, nel 2012, a decorrere dal 2013) rende necessaria una revisione della quota di fabbisogno *standard* delle funzioni generali di amministrazione da riconoscere nella composizione del fabbisogno complessivo, in quanto relativa alle funzioni fondamentali. La Nota pertanto effettua la revisione della quota della funzione generale di amministrazione, gestione e controllo analizzando la consistenza delle funzioni non fondamentali in termini di spesa (Appendice A). Per ciascun anno è stato valutato il peso delle funzioni non fondamentali rispetto al totale delle funzioni e preso come riferimento il valore medio complessivo di tutte le annualità. Questo valore è risultato pari al 9,14 per cento, da cui è stato definito che le funzioni fondamentali equivalgono a un valore pari al 90,86 per cento. Al fine di un raggiungimento del nuovo valore nel 2028 si procederà ad una applicazione graduale secondo la seguente progressione: 74 per cento nel

2024, 78 per cento nel 2025, 82 per cento nel 2026, 86 per cento nel 2027 e 90,86 per cento nel 2028. L'impiego di un coefficiente ridotto, rispetto al valore di 90,86 per cento si motiva con la necessità di graduare nel tempo gli effetti redistributivi del riparto in considerazione dell'invarianza delle risorse attualmente disponibili per il riparto stesso. La Nota precisa, inoltre, che la variazione del peso di una funzione non genera, né in aumento né in riduzione, effetti in termini di risorse complessive rivolte alla perequazione.

Anche con riferimento alle funzioni di polizia locale, si introduce un modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di dati *panel*. Anche in questo caso, l'ampio periodo rappresentato dai dati a disposizione ha permesso di individuare i mutamenti intervenuti negli anni in modo da definire le eventuali modifiche proprie dello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Dal momento che le informazioni utili alla stima riguardano più anni contabili, i valori monetari sono stati espressi in termini reali utilizzando l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), considerando come anno base il 2021, ultimo anno di riferimento del *panel*. Nel primo stadio, in particolare, viene stimato il modello di spesa unitaria per abitante ricorrendo allo stimatore *panel* a effetti fissi che considera i dati di sette annualità (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021). La spesa per abitante viene messa in relazione con i prezzi dei fattori produttivi, i fattori esogeni di carico, le forme di gestione associata, ecc. Nel secondo stadio, utilizzando un modello econometrico *cross-section*, gli effetti fissi stimati nel primo stadio sono messi in relazione con le seguenti caratteristiche dei comuni, che possono considerarsi strutturali in quanto caratterizzate da variazioni molto lente nel tempo: l'appartenenza ai *cluster*; l'appartenenza regionale; variabili di contesto (lunghezza strade, densità abitativa, etc.); il numero di mercati.

La Nota metodologica ricorda che le funzioni di polizia locale si compongono di tre differenti servizi: la polizia municipale che si occupa della viabilità e della regolazione del traffico, di attività di prevenzione e di repressione, di vigilanza e di accertamento, di carattere esecutivo, amministrativo o tecnico; la polizia commerciale, diretta a verificare la regolarità della condotta degli esercenti la vendita, nelle varie forme stabilite dalla legge: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande; la polizia amministrativa che si esplica nell'attività di regolamentazione di determinate attività, nella valutazione dei rilasci di permessi per le medesime e nell'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni.

La Nota metodologica, considerando la spesa di riferimento ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*, evidenzia che il livello di spesa storica di questa funzione per fascia dimensionale presenta un livello di spesa intorno ai 45 euro per i comuni fino a 500 abitanti che si riduce sino alla classe dimensionale di 3.000 abitanti dove il valore risulta di poco superiore ai 30 euro; con l'aumentare della popolazione la spesa per abitante inizia poi a crescere nuovamente sino ad arrivare a

circa 75 euro pro capite per i comuni sopra i 100.000 abitanti dove l'attività della polizia locale risulta indubbiamente più complessa da gestire. A livello di area geografica si evidenzia una spesa storica pro capite più bassa al Nord, in particolare al Nord-Est dove si registra la spesa più bassa con valori intorno ai 33 euro per abitante. Andamenti pressoché costanti si registrano nel corso degli anni all'interno delle differenti aree con un solo lieve calo della spesa nell'area Sud.

Per quanto riguarda infine i fabbisogni *standard* dei comuni, ricorda che i relativi coefficienti di riparto sono utilizzati per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) in base a quanto disposto, per il 2024, dall'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. I fabbisogni *standard* rappresentano le necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e territorio; servizio smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale; servizio asili nido; trasporto pubblico locale. Con riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e a quelle di polizia locale l'Atto del Governo n. 233 sostituisce il previgente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, introducendo la revisione delle relative Note metodologiche. Attualmente la funzione trasporto pubblico locale resta quindi l'ultima in attesa di aggiornamento metodologico.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene in merito alla revisione, operata nella Nota metodologica allegata allo schema di decreto in oggetto, della quota percentuale delle funzioni fondamentali da considerarsi, nell'ambito della funzione generale di amministrazione, gestione e controllo, per la determinazione del fabbisogno *standard*. Tramite tale revisione – ricorda – si è ritenuto di introdurre un meccanismo di innalzamento graduale di tale quota, dal 70 per cento ancora oggi previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, fino al 90,86 per cento, che sarà raggiunto nel 2028 e che rappresenta la soglia oggi stimata come attendibile, a seguito dell'individuazione effettiva delle funzioni fondamentali dei comuni, operata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Pur condividendo il merito di tale modifica di ordine metodologico, ritiene più corretto, da un punto di vista formale, che la misura percentuale delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo che deve essere presa in considerazione nella composizione del fabbisogno *standard*, in quanto riferita a funzioni fondamentali dei comuni, sia prevista a livello legislativo. Invita pertanto la Commissione a valutare di introdurre, nel parere che approverà, un riferimento a tale esigenza.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi nella giornata di domani, giovedì 28 novembre 2024, nella quale si procederà alla votazione del parere di competenza.

*La seduta termina alle ore 8,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**LAI**

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore all'agricoltura e alla riforma agro-pastorale della Regione Sardegna, Gian Franco Satta, e dell'Assessore all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo**

(Svolgimento e conclusione)

Silvio LAI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno. Avverte che l'Assessore all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo, ha comunicato nella giornata di ieri di non poter partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali.

Gian Franco SATTA, *Assessore all'agricoltura e alla riforma agro-pastorale della Regione Sardegna*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.



Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Francesca GHIRRA (AVS), in videoconferenza, e Silvio LAI, *presidente*.

Gian Franco SATTA, *Assessore all'agricoltura e alla riforma agropastorale della Regione Sardegna*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, ringrazia l'Assessore Satta per la sua partecipazione all'odierna seduta e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori delle comunicazioni odierne sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Comunicazioni del presidente**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che si è proceduto alla costituzione dei Comitati la cui istituzione è stata approvata dalla Commissione plenaria in data 22 ottobre scorso. Si tratta, in particolare, del Comitato XI, Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive, e del Comitato XII, Sistema Cilento con particolare riguardo all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del regolamento interno. Specifica che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicato l'elenco dei componenti di ciascun Comitato con i rispettivi coordinatori (v. allegato).

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche

mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Michele Santoro, giornalista, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla strage di via D'Amelio**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Michele Santoro.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Michele SANTORO svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Mauro D'ATTIS (*FI-PPE*), Stefania ASCARI (*M5S*), e i senatori Raoul RUSSO (*FdI*), sen. Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Walter VERINI (*PD-IDP*), Costanzo DELLA PORTA (*FdI*).

Michele SANTORO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

ALLEGATO

**COMPOSIZIONE DEI COMITATI ISTITUITI DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2023**

XI COMITATO

*Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive*

Sen. Walter VERINI (PD-IDP), *coordinatore*

On. Anastasio CARRÀ (Lega)

On. Francesco GALLO (Misto)

Sen. Filippo MELCHIORRE (Fdl)

Sen. Luigi NAVE (M5S)

Sen. Raffaella PAITA (IV-C-RE)

On. Elisabetta PICCOLOTTI (AVS)

Sen. Sandro SISLER (Fdl)

XII COMITATO

*Sistema Cilento con particolare riguardo all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo*

On. Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *coordinatore*

On. Stefania ASCARI (M5S)

Sen. Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az)

Sen. Antonio IANNONE (Fdl)

Sen. Dafne MUSOLINO (IV-C-RE)

On. Giuseppe CASTIGLIONE (FI)

Sen. Valeria VALENTE (PD-IDP)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9*

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta comincia alle ore 14,20.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Sandro Raimondi, e del sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bolzano, Federica Iovene, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo all'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Sandro Raimondi, e del sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bolzano, Federica Iovene. I procuratori sono accompagnati dal tenente colonnello del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale di Venezia, Enrico Risottino.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte,

inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sandro RAIMONDI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento*, e Federica IOVENE, *sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bolzano*, chiedono che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone, quindi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 27 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Presidente*  
MAGNI

*Orario: dalle ore 14,38 alle ore 14,53*

